DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1979

che modifica la decisione del 18 dicembre 1978 che fissa lo scadenzario di contributi degli Stati membri a titolo del 4° Fondo europeo di sviluppo (1975) per l'esercizio 1979

(79/507/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione ACP-CEE di Lomé (1), firmata il 28 febbraio 1975, e gli accordi relativi all'accessione a tale convenzione della Repubblica del Capo Verde, di Papua Nuova Guinea e della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, firmati il 28 marzo 1977,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2), adeguata dalle decisioni 77/155/CEE (3) e 78/465/CEE (4),

vista la decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere l'importo degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lomé (5),

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (6), firmato l'11 luglio 1975, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, nonché l'accordo che modifica tale accordo (7), firmato il 28 marzo 1977,

visto il regolamento finanziario, del 27 luglio 1976, applicabile al 4° Fondo europeo di sviluppo (8), in particolare l'articolo 2,

considerando che la decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1978, ha fissato lo scadenzario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del 4° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1979,

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, in data 26 aprile 1979, una domanda di contributo complementare per l'esercizio 1979 a titolo del 4° Fondo europeo di sviluppo;

considerando che il Consiglio dovrà pronunciarsi successivamente su questa domanda;

considerando che, in attesa della decisione che il Consiglio dovrà adottare in proposito, occorre richiedere in anticipo al 1° giugno 1979 la seconda quota dei contributi degli Stati membri a titolo dell'esercizio 1979, inzialmente esigibile il 2 luglio 1979,

DECIDE:

Articolo unico

La seconda quota dei contributi degli Stati membri stabilita dalla decisione del 18 dicembre 1978, a titolo del 4° Fondo europeo di sviluppo, sarà esigibile il 1° giugno 1979.

Il suddetto importo è fissato come segue:

(in UCE)

Stati membri	Contributi da richiedere il 1° giugno 1979
Belgio	12 500 000
Danimarca	4 800 000
Germania	51 900 000
Francia	51 900 000
Irlanda	1 200 000
Italia	24 000 000
Lussemburgo	400 000
Paesi Bassi	15 900 000
Regno Unito	37 400 000
	200 000 000

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET

(1) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.
(3) GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 17.
(4) GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 39.
(5) GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 35.
(6) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.
(7) GU n. L 287 del 13. 10. 1978, pag. 22.
(8) GU n. L 229 del 20. 8. 1976, pag. 9.